



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale
Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

- Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Oggetto: **Proposta di legge n. 172**

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.
Modifiche alla l.r. 40/2009

In sede referente	Seduta del 14 febbraio 2023
Favorevole	All'unanimità

Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Enrico Sostegni	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andrea Ulmi	LEGA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andrea Vannucci	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vincenzo Ceccarelli	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federica Fratoni	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovanni Galli	LEGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diego Petrucci	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Donatella Spadi	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario 5 Comm. allegato – (art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting <input checked="" type="checkbox"/> Sostanziali <input type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>			

Note:

La responsabile P.O.
Alessandro Zuti



ZUTI
ALESSANDRO
15.02.2023
11:54:05
GMT+01:00

Per il direttore
Maria Cecilia Tosetto



CIRELLI ILARIA
CONSIGLIO REGIONALE
TOSCANA
15.02.2023 11:20:08 UTC

Proposta di legge 172

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla L.r. 40/2009

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. **Inserimento dell'art. 50 bis nella L.r. 40/2009**

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e z) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Considerato quanto segue:

1. La semplificazione delle procedure amministrative è un obiettivo dell'ordinamento sin dall'approvazione della legge 15 marzo 1997, n.59 (**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**).
2. Le Regioni possono, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l'obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l'obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti.
3. Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal DPR 1518/1967 è stato ritenuto non più rispondente ad esigenze di prevenzione collettiva, **già dal gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie che, nel documento conclusivo licenziato il 19 febbraio 2006, ha osservato che "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è**

convalescente”, **opinione quest'ultima condivisa anche** dall’ Organismo toscano per il governo clinico, che si è pronunciato nello stesso senso con la decisione n. 3 del 21 gennaio 2020.

4. **Undici** Regioni hanno già approvato leggi che aboliscono l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni.
5. E’ opportuno che la Regione Toscana, anche sull’esempio di quanto hanno fatto le altre Regioni, provveda alla soppressione in via legislativa dell’obbligo di presentazione del citato certificato.
6. E’ opportuno altresì ricordare che la proposta non fa venir meno l’obbligo di denuncia delle malattie infettive che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi degli articoli 253 e 254 del **Regio decreto** 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) **ancora** vigenti, sono obbligati a presentare con le modalità disciplinate dal **decreto del Ministro della salute** 7 marzo 2022 (Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive) e, in via transitoria secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dal **decreto del Ministro della sanità** 15 dicembre 1990 (**Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive**).
7. Inoltre la proposta non fa venir meno l’obbligo di presentazione del certificato nelle Regioni in cui vige una disciplina diversa.

Approva la presente legge

Art. 1

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.

Inserimento dell’art. 50 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) è inserito il seguente:

“Art. 50 bis

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.
2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi **in** cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.”

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI SANITARIE IN AMBITO SCOLASTICO. MODIFICHE ALLA L.R. 40/2009.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta si inserisce nel filone della semplificazione amministrativa, avviato quasi vent'anni fa con l'approvazione della legge generale sul procedimento amministrativo (L.241/1990). La Toscana intende abolire un certificato, anche sull'esempio di quanto è stato fatto in altre Regioni (la prima è stata la Lombardia nel 2003, l'ultima il Veneto nel gennaio 2020): si tratta del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni di malattia, previsto da un ormai risalente regolamento statale (cfr. articolo 42, comma 6 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 "Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica") e considerato ormai anacronistico dalla stessa Federazione italiana dei medici pediatri. Anche il Consiglio di Stato con la sentenza 1276 del 14 marzo 2014 ha avuto modo di pronunciarsi positivamente sulla deliberazione della Regione Liguria che aveva soppresso il certificato in via amministrativa (ma sulla base di una specifica disposizione di legge, l'art.80 della l.r. 7 dicembre 2016, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale"), riformando la sentenza di primo grado del TAR. In quella pronuncia il Consiglio di Stato ha sostenuto che i livelli essenziali di assistenza devono essere interpretati alla luce dei principi di efficacia clinica, economicità e appropriatezza sanciti dall'art.1 comma 7 del d.lgs. 502/1992 (in questo caso l'estraneità del certificato di riammissione scolastica ai livelli essenziali aveva anche un fondamento letterale, come si evince dalla disposizione sui certificati non più rispondenti a fini di tutela della salute collettiva contenuta nell'allegato 2A al DPCM 29 novembre 2001). Il giudice amministrativo, a questo proposito, cita anche le osservazioni del gruppo di lavoro ministeriale, che aveva ritenuto scarsamente utile questo tipo di certificazioni in quanto "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente". La citazione rimanda, in qualche modo, alle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella ormai storica sentenza 26 giugno 2002, n.282 (la prima pronuncia dopo la riforma del titolo V) con la quale è stata dichiarata illegittima la legge della Regione Marche che aveva disposto la sospensione della terapia elettro-convulsivante sul territorio regionale. In quella pronuncia la Corte aveva enucleato, direttamente dall'esame della Carta costituzionale, il principio generale "in negativo" che vieta al legislatore di stabilire quali siano le pratiche mediche appropriate, sostenendo che la regola di fondo in questa materia è costituita, invece, dall'autonomia e dalla responsabilità del medico. La conclusione era che al legislatore ordinario (sia statale che regionale) doveva ritenersi preclusa la possibilità di disciplinare le pratiche terapeutiche con interventi di "pura discrezionalità politica", prive pertanto del necessario fondamento istruttorio di carattere scientifico. Applicando questo principio al caso di specie, che

non ha ad oggetto pratiche terapeutiche, ma un'attività di certificazione, se ne può dedurre che l'accertamento dello stato di non contagiosità (documentato dal certificato introdotto dal DPR 1518/1967) viene ritenuto dalla scienza medica superfluo, sia perché i rischi più alti si corrono nella fase dell'incubazione, sia perché a scongiurare i rischi più bassi sono sufficienti le ordinarie misure di profilassi (lavaggio accurato delle mani con acqua e sapone, ventilazione delle aule etc.).

La Regione, se esistono, come nel caso di specie, studi e pareri della comunità scientifica che comprovano tale superfluità, può prenderne atto e sopprimere il certificato obsoleto (oltre alle risultanze del gruppo di lavoro ministeriale citato nella sentenza del Consiglio di Stato, abbiamo il documento approvato il 21 gennaio 2020 dall'Organismo toscano per il governo clinico, sollecitato dalla direzione Diritti di cittadinanza e Coesione sociale. Inoltre la soppressione del certificato, come viene precisato nel testo, non fa venire meno tutti quegli interventi di profilassi, che i dipartimenti di prevenzione possono mettere in atto una volta ricevuta la denuncia "obbligatoria" prevista dagli articoli 253 e 254 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), per cui la proposta non intacca in alcun modo il sistema di sorveglianza delle malattie infettive e contagiose all'interno delle scuole. Si tratta delle misure che le autorità sanitarie locali o nazionali possono adottare, a seguito della denuncia che tutti gli operatori sanitari, compresi i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, sono obbligati a presentare con le modalità disciplinate dal d.m 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive), che contiene un lungo elenco di malattie articolate in cinque classi, in ragione del diverso livello di "pericolosità". Si tratta di una disposizione a rigore non necessaria (i provvedimenti cui si fa riferimento nel testo sono del tutto autonomi dall'obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica), ma si è deciso di inserirla comunque, per assicurare sul fatto che la proposta non comporta alcun arretramento sul versante della tutela della salute all'interno delle scuole.

Inoltre, l'obbligo non viene meno nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato nelle Regioni in cui vige una disciplina diversa (conformemente a quanto previsto in genere nelle normative regionali abolitive di tale obbligo).

La proposta consta dell'articolo 1, che ne introduce uno nuovo, il 50 *bis*, all'interno della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) rubricato "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico". L'articolo 1 si compone di due commi: il primo dispone che non deve essere più presentato il certificato medico per la riammissione scolastica di cui all'articolo 42, comma 6, del DPR 1518/1967; il secondo, appunto, fa salvo l'obbligo di presentazione del certificato nelle Regioni in cui vige una diversa disciplina.

L'articolo 2 reca la c.d. clausola di neutralità finanziaria, nella formulazione prevista dall'articolo 9 *bis* della legge regionale 55/2008 in materia di qualità della normazione.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza Istituzionale

Quinta Commissione

Istruzione, formazione, beni e attività culturali

Oggetto: **Parere secondario**

Proposta di legge n. 172

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della **Terza** Commissione Consiliare

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009

**Parere secondario
Favorevole**

**Seduta del 2 febbraio 2023
All'unanimità**

Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Giachi Cristina	(PD)	Andrea Vannucci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bartolini Luciana	(LEGA)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sguanci Maurizio	(IV)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Melio Iacopo	(PD))		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noferi Silvia	(M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rosignoli Elena	(PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veneri Gabriele	(FdI)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

Il responsabile P.O.
Alberto Nistri

La dirigente
Maria Cecilia Tosetto